

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 15/12/2025

FATTO

Con ricorso in data 28.8.25, il ricorrente ha dedotto: i) di essere stato incaricato da una sua cliente di chiedere la documentazione necessaria per il recupero del saldo di un libretto di risparmio dormiente intestato alla defunta madre della stessa; ii) di aver presentato alla banca tutta la documentazione utile a richiedere l'attestazione di devoluzione delle somme al Fondo Rapporti Dormienti, ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116; iii) che la documentazione include una procura sottoscritta dalla sua cliente, con firma autenticata presso il Comune di Fameck (Francia), corredata di timbro e firma del pubblico ufficiale francese; iv) che la banca ha ritenuto inidonea la procura e ha richiesto una dichiarazione della Rappresentanza Consolare italiana in Francia (o francese in Italia) attestante l'idoneità della documentazione secondo il diritto francese; v) che la richiesta è del tutto arbitraria tenuto conto che: (a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio già prodotta identifica gli eredi della defunta; (b) il rapporto in questione risulta già estinto dal 2018, ai sensi del D.P.R. 116/2007; (c) la banca non ha più alcun rapporto in essere con la defunta, e non è tenuta a curare la successione, essendo compito del MEF, tramite la Consap, valutare la documentazione per procedere all'eventuale erogazione delle somme versate al Fondo.

Ha chiesto perciò all'Arbitro di dichiarare l'illegittimità della condotta dell'intermediario per non aver riconosciuto la validità della procura, di dichiarare che la firma autenticata presso un'autorità pubblica di

uno Stato membro dell'Unione europea è legalmente valida, di dichiarare l'illegittimità della richiesta di una ulteriore attestazione consolare e che la banca, una volta riconosciuta la procura, debba procedere al rilascio della attestazione di devoluzione delle somme al Fondo Rapporti Dormienti.

L'intermediario, dal canto suo, ha dedotto: i) che la richiesta è stata avanzata dal ricorrente in forza di una delega rilasciata a suo favore da una erede dell'intestataria del libretto, con, in allegato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la devoluzione dell'eredità in favore della signora, ma che la documentazione allegata non è idonea alla corretta identificazione degli eredi, in quanto la defunta, al momento del decesso, era residente in Francia e dunque la successione era disciplinata dalla legge francese che richiede che (a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia munita di autentica di firma e (b) la richiesta sia corredata da una dichiarazione della Rappresentanza Consolare italiana accreditata in Francia oppure di una Rappresentanza Consolare francese accreditata in Italia, attestante l'idoneità ad identificare gli eredi in base alla legge francese; ii) che la Banca, al fine di fornire informazioni in merito a eventuali rapporti intestati alla de cuius, deve accertare che i documenti presentati ai fini successori siano idonei e completi ai sensi della legislazione del Paese estero: a tal fine, la documentazione deve essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana e sottoposta alla formalità della legalizzazione ovvero all'apposizione dell'"apostille"; iii) che il ricorrente, in data 21.07.2025, ha già presentato un identico ricorso all'ABF, dichiarato inammissibile con provvedimento presidenziale in quanto "la delega di cui risulta conferitario il ricorrente non comprende il potere di introdurre un ricorso presso l'ABF" nonché per il fatto che "dalla stessa prospettazione di parte ricorrente si evince che la stessa difetterebbe della qualità di "cliente" della banca chiamata in giudizio"; iv) che la domanda è inammissibile per le stesse carenze già rilevate in relazione al precedente ricorso.

Ha chiesto perciò che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato nel merito.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso, infatti, è stato presentato da un soggetto che dichiara di agire in nome proprio ma nell'interesse di una cliente che risulta avergli conferito una delega per l'ottenimento di documentazione, ma senza che dalla delega risulti il potere di introdurre un ricorso presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

Peraltro, anche volendo applicare l'art. 77 c.p.c., il principio è quello per cui il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari, mentre tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'istitutore. Nella specie, la delega non prevede una procura generale ma una procura limitata a una serie di operazioni, successivamente elencate, da effettuarsi con riferimento al rapporto bancario in essere presso la banca, e non vi è alcuna previsione espressa del potere di agire in giudizio per conto del preponente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

IL PRESIDENTE